ATTI

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
QUADRI - di LEO
Via Monte Grappa, 14
20062 CASSANO D'ADDA (Milano)
Tel. (0363) 61021 - Fax (0363) 62062
Via Camozzi, 111 - 24100 BERGAMO
Tel. (035) 240715 Fax (035) 240679

C 19/99 copia

A

25 FEB. 1999

TRIBUNALE DI BERGAMO

RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 706 C.P.C.

****

La Sig.ra Alborghetti Nadia nata a Bergamo il il 3/8/64 e residente a Sorisole Via G. Piazzalunga 25 , rappresentata e difesa dalla sottoscritta Avv. Elisabetta Quadri di Bergamo Via G. Camozzi n. 111 presso il cui studio elegge domicilio giusta delega a margine del presente atto,

PREMESSO CHE

1) L'esponente ha contratto matrimonio concordatario a Petosino in data 25/8/1984 con il Sig. Bonfanti Alviero nato a Brunico il 17 Ottobre 1956 in regime di comunione e residente a Sorisole Via G. Piazzalunga n. 25;

2) dal matrimonio sono nati 3 figli: Daniela il 10/8/88; e Alessandro e Giorgio il 6/9/90.

Questi due figli della ricorrente sono affetti da patologie consistenti per Alessandro in una grave encefalopatia con tetraparesi spastica, mentre per Giorgio in una diplegia degli arti inferiori ed una modesta paresi degli arti superiori (doc 3)

3) i rapporti tra i coniugi dopo un iniziale periodo di serenità si sono definitivamente logorati, soprattutto dopo la nascita dei due ultimi figli. Infatti il marito della ricorrente ha iniziato ad assumere comportamenti molto violenti nei riguardi della moglie inscenando liti anche in presenza dei figli.

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ... sue fasi successive ... nei conseguenti processi esecutivi ed eventuali giudizi in garanzia ... ad opposizioni i Sig. Avv. Elisabetta Quadri di ... presso il cui studio eleggo domicilio ... Bergamo Via G. Camozzi ... con le facoltà del mandato ... transigere, conciliare, rinunciare agli ... del giudizio e farsi sostituire.

Nadia Alborghetti

E' firma autentica.

Quadri Elisabetta

25 FEB. 1999

51

I disturbi psicologici del marito della ricorrente si sono manifestati in maniera molto evidente negli ultimi mesi di convivenza ed in alcuni casi hanno portato al coinvolgimento dei minori.

4) La ricorrente attualmente è priva di qualsivoglia reddito, avendo rinunciato all'attività lavorativa per accudire i propri figli, mentre il marito lavora alle dipendenze degli Ospedali Riuniti di Bergamo in qualità di infermiere professionale e percepisce uno stipendio di circa 2.100.000 mensili per 14 mensilità, al netto degli assegni familiari. (doc. 4)

I Coniugi percepiscono inoltre un'indennità di accompagnamento per i figli minori ammontante a £ 783.000 mensili. (doc. 5)

L'abitazione coniugale è di proprietà di terzi con un canone annuo comprensivo di spese condominiali di £ 8.500.000 circa.

5) I Coniugi Bonfanti sono altresì comproprietari di un'autovettura Volskwagen acquistata con pagamento rateale utilizzata per il trasporto dei figli disabili della quale la ricorrente chiede l'assegnazione essendo necessario il suo utilizzo (doc. 6) per il trasporto dei minori. La ricorrente si impegna quindi a consegnarla al marito durante i periodi ed i fine settimana nei quali i minori rimarranno presso l'abitazione del marito.

Ciò premesso la Sig.ra Alborghetti Nadia ut supra rappresentata e difesa

RICORRE

all'On.le Tribunale di Bergamo, affinchè voglia ai sensi dell'art. 706 c.p.c. fissare l'udienza per la comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà

B

designato per la prosecuzione del giudizio affinchè siano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

1) pronunciare la separazione dei coniugi Alborghetti-Bonfanti;

2) affidare i tre figli minori alla ricorrente con previsione della facoltà di prelevamento da parte del padre nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 a fine settimana alternati dal Sabato all'uscita da scuola fino alle ore 20,00 della Domenica.

Prevedere la facoltà per il padre di tenerli con sè per due settimane durante le vacanze estive e per una settimana durante l'anno da distribuire secondo i più ampi accordi tra i Coniugi tra le vacanze di Natale e quelle di Pasqua.

Il padre inoltre potrà vedere i figli ogniqualvolta lo desideri previo avviso e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori.

2) assegnare la ex casa coniugale sita in Sorisole Via Piazzalunga, 25 alla ricorrente con gli arredi esistenti;

3) porre a carico del Sig. Bonfanti l'obbligo di versare a favore della moglie quale contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di £ 700.000, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT *rimanendo a favore della moglie e l'indennità di accompagnamento e l'importo degli asssegni familiari pari a £ 750.000 mensili.*

4) Assegnare l'Autovettura Volkswagen tg. AH994KM alla madre in quanto adibita al trasporto dei figli minori disabili.

53

622/99

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

letto il ricorso che precede

ORDINA

la comparizione dei coniugi avanti a sé - Presidente di Sezione

Dr. P. Falizzi per l'udienza

del 14 MAG. 1999 alle ore 9,30

Si notifichi entro il termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotto alla metà.

Si avverte che, in caso di fallimento del tentativo di riconciliazione e di rimessione delle parti davanti ad un giudice istruttore da nominarsi dal Presidente, il coniuge convenuto potrà costituirsi fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata avanti al giudice istruttore, depositando la comparsa di cui all'art. 166 c.p.c., con l'ulteriore avvertenza che la costituzione oltre tale termine implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

Bergamo, 26 FEB. 1999

IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bergamo, 18 MAR. 1999

IL COLLABORATORE di Canc.

(Adele Di Prima)

TRIBUNALE DI BERGAMO

2<

5) Disporre l'iscrizione dei minori sul passaporto e altro documento valido per l'espatrio della ricorrente.

Si allegano:

1) Certificato residenza dei coniugi e stato di famiglia dei coniugi

2) Estratto per riassunto atto di matrimonio

3) Perizia medico legale sui minori Alessandro e Giorgio Bonfanti;

4) Copia busta paga mese Dicembre 1998.

5) Estratto conto bancario con accredito pensione INPS.

6) Fotocopia libretto autovettura.

Bergamo, li 18/2/99

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 FEB. 1999
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Avv. Elisabetta Quadri

LIRE 12.000

55

RELATA DI NOTIFICA

[illegible] dell' Avv. Elisabetta Quadri, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. [illegible] Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Bergamo, ho oggi notificato [illegible] del suesteso ricorso e relativo provvedimento al [illegible] Bontanti Alviero, residente SORISOLE (BG) - 24010 - Via G. [illegible], 25, ed ivi

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
AI SENSI DI LEGGE
BERGAMO

1 9 MAR 1999

L'ASSISTENTE U.N.E.P.
- ZAPPIA DANILA -

COPIA x NOTIFICA D

GIUDIZIALE

Nº 679, 99 R.G.

Nº Cron

TRIBUNALE DI BERGAMO

verbale di comparizione parti

TRIBUNALE DI BERGAMO

Oggi 16.5.99 ore 9.55 in Bergamo,

innanzi a Noi Dott. Paolo M. Gelmi

Presidente del Tribunale 4ª sez

assistiti dal Segretario sottoscritto, a seguito del ricorso-decreto

sono comparsi:

Alborghetti Nadia nat a Bg

il 7.8.64 residente in Sorisole

professione casalinga titolo di studio diploma

e

Bonfanti Alviero nat a Brunico (BZ)

il 17.10.56 residente in Sorisole

professione infermiere titolo di studio diploma

Coniugi sposati a Petosino il 25.8.84

~~con~~ senza 3 figli nati nel 1988, 1990 (2 gemelli)

Sentita la sig.ra Alborghetti dichiara:
Confermo il ricorso per separazione. I disac-
cordi sono molto forti. Mio marito ha
disturbi psicologici, come una sorta di ma-
nia di persecuzione. Mio marito lavora come
infermiere agli Ospedali Riuniti di Bergamo
e percepisce circa £ 2.100.000, oltre agli assegni

57

familiare. Preciso altresì che i figli Giorgio e Alberto hanno scritto una lettera al Presidente, che ritengo sia stata ispirata da mio marito. Io non svolgo attività lavorativa perché devo dedicarmi interamente ai figli e di questi i due più piccoli, gemelli, sono disabili. Per uno solo siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e quindi l'assegno di accompagnamento, (l'altro) dell'entità di £ 785.000 mensili; per l'altro ho ricevuto soltanto una indennità temporanea di £ 200.000 circa al mese, per la frequenza di centri di riabilitazione. Chiedo l'affidamento dei figli minori. La casa coniugale è in locazione.

Nadia Alberghetti

Sentito il sig. Bonfanti dichiara: Io sono contrario alla separazione e so certamente sono contrari anche i miei figli. Deposito un memoriale di 5 pagine dattiloscritte con cui spiego le ragioni della mia opposizione. Con gratitudine [firma]

E' presente l'avv. E. Quadri per la sig.ra Alberghetti

ERGAMO ★ TR

IL PRESIDENTE

sentiti prima separatamente e quindi congiuntamente i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:

1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;

2) affida i figli minori alla madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.

3) assegna la casa coniugale alla ricorrente; il Bonfanti dovrà lasciarla entro il 30.6.99.

A questo punto si dà atto che il Bonfanti minaccia il Presidente dicendo "si mette male per lei" e poi si corregge dicendo "si mette male per le sue conseguenze".

4) Fa obbligo al Bonfanti di concorrere al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile di £ 600.000 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, essendo a favore della madre l'indennità di accompagnamento e gli assegni familiari.

nomina Giudice Istruttore il Dott. V. Alipandi

e fissa per la comparizione delle parti avanti allo stesso l'udienza del

6.7.99 ore 9.00

~~dispone che copia della presente ordinanza sia notificata a controparte entro il~~

Si comunichi al Pubblico Ministero.

Bergamo, 14 MAG. 1999

IL SEGRETARIO
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Concetta Bellantone)

IL PRESIDENTE

N° 1021

Il P.M.
V.°, per comunicazione
Bergamo, 20 MAG. 1999
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA
Dott. Enrico Pavone

Copia conforme all'originale

Bergamo, 25 MAG. 1999

IL [illegible]
(Dott. [illegible])

TRIB

Via Montegrappa 14-20062 Cassano d'Adda (MI) Tel. 0363/61021-62670 Fax 0363/62702
Via Camozzi 111-24100 Bergamo Tel. e Fax 035/240715

TRIBUNALE DI BERGAMO

699/99

TRIBUNALE DI BERGAMO

ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DI UDIENZA

La sottoscritta Avv. Elisabetta Quadri di Bergamo Via G. Camozzi, 111 procuratrice e domiciliataria della Sig.ra Nadia Alborghetti residente a Sorisole Fraz. Petosino, Via Piazzalunga, 25

premesso che

- la Sig.ra Alborghetti ut supra rappresentata ha presentato avanti codesto Tribunale ricorso per separazione personale dal marito Sig. Bonfanti Alviero;

- l'udienza presidenziale si è tenuta il giorno 14 Maggio 1999 avanti il Presidente Dott. Paolo Maria Galizzi il quale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei minori che venivano affidati alla ricorrente, ed alla conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa;

- il Presidente disponeva altresì che il marito potesse permanere nella casa fino alla data del 30 Giugno 1999 rinviando la causa all'udienza del 6 Luglio avanti il Dott.Vittorio Aliprandi;

- nel frattempo tuttavia il Sig. Bonfanti che già in precedenza aveva assunto atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie, la quale aveva conseguentemente sporto denuncia, ha ulteriormente peggiorato se possibile tali suoi comportamenti tanto da rendere improseguibile la convivenza sotto lo stesso tetto;

-all'udienza presidenziale gli stessi atteggiamenti venivano assunti dal resistente anche avanti il Presidente il quale poteva verificare "de visu" il

Quadri di Leo

comportamento minaccioso del Bonfanti, il quale veniva allontanato dall'aula di udienza a mezzo della polizia giudiziaria;

- si rende quindi necessario prevedere un termine più breve per l'allontanamento del Sig. Bonfanti dalla casa coniugale e ciò al fine di evitare gravissimi pregiudizio alla ricorrente ed alla prole.

Tutto ciò premesso l'Avv. Elisabetta Quadri nella sua qualità ut supra

fa istanza

all'Ill.mo Giudice Istruttore affinchè voglia anticipare l'udienza del giorno 6 Luglio 1999 al fine di provvedere in quella sede alla modifica dei provvedimenti presidenziali in punto termine di rilascio della casa coniugale per il resistente.

Con osservanza,

Bergamo li 22/5/99

Avv. Elisabetta Quadri [signature]

Depositato in cancelleria
il 22 MAG. 1999
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Bava Stella)
[signature]

Il G.I.

- Letta l'istanza che precede e ravvisatane l'ammissibilità;

ANTICIPA

la prima udienza ex art 180 cpc al giorno 8/6/99 ore 9.30 -
Si comunichi.

BG 24/5/99

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Vittorio Carlo Aliprandi
[signature]

PERVENUTO IN CANCELLERIA
Data, 25 MAG. 1999

Comunicato avv. Quadri
Bg. 25-5-99
[signature]

# TRIBUNALE di BERGAMO	N. 699/99 R. G.
Verbale d'udienza	N. 1149 R. SEZ.
L'anno millenovecento novantanove il giorno otto	N. CRON.
del mese di GIUGNO alle ore nove	N. 2 Copie con o senza urgenza — Diritti assolti con marche per L. esente Bergamo, li 16-6-99 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
e segg. nel Tribunale di Bergamo avanti al Giudice Istruttore	
dr. Vittorio C. Aliprandi	
chiamata la causa promossa da:	

ALBORGHETTI NADIA

– avv. E. Quadri

contro

Bonfanti Alviero

P. M. Sede

Sono comparsi:

Oggi 8/6/99 L'avv. Elisabetta Quadri per la ricorrente attrice la quale produce originale dell'istanza per anticipazione di udienza ritualmente notificata e atto di denuncia-querela sporta dalla Sig.ra Alborghetti in data 7/5/99. L'avv. Quadri insiste nella propria richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali in punto termine per il rilascio della casa coniugale che chiede venga fissato a carico del marito non oltre 7 giorni da oggi. La convivenza infatti - come dimostrato dal documento oggi prodotto - determina gravi pregiudi-

Rilasciata copia in forma esecutiva a richiesta di Avv. Quadri nei confronti di Bonfanti Alviero Bergamo, 14 GIU. 1999 IL CANCELLIERE

2

ivi parte prole.

È presente altresì l'Avv. Carlo Monga il quale si costituisce per parte Convenuta depositando memoria e relativo fascicolo di parte. L'Avv. Monga si riporta a quanto dedotto in tale atto ed in particolare alle richieste avanzate in via pregiudiziale.

Si oppone alle richieste di modifica del provvedimento presidenziale così come richieste da controparte e chiede che non venga disposto l'allontanamento del Sig. Bonfanti dalla casa coniugale per le motivazioni particolari esposte in memoria citata.

L'avv. Quadri insiste nella propria istanza ed entrambi i procuratori si rimettono per la comparizione personale delle parti

[illegible]

dato atto di quanto sopra ravvisata l'opportunità di anticipare al 19/6/93 la data di rilascio stabilita dal presidente del Tribunale per il rilascio dell'immobile da parte del convenuto, [illegible]

P.Q.M.

3

a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, anticipa al 19/6/99 la data per il rilascio dell'immobile a carico del convenuto e ripi ... stabilita del 30/6/99 - rinvia all'udienza del 21/12/99 ore 11,30 per la comparizione personale delle parti assegnando termine al convenuto sino al 21/11/99 per la proposizione delle eccezioni diritto e di merito.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Vittorio Carlo Aliprandi

Oggi 21/12/99 sono presenti le parti personalmente assistite dai rispettivi procuratori.
L'avv. Quadri si riporta al contenuto della memoria in data 17/12/99 e si oppone a tutte le avverse richieste di modifica dei provvedimenti presidenziali -
L'Avv. Henya si riporta alle conclusioni ed alle istanze di cui in atti contestando le deduzioni di cui alle note di controparte del 17/x11/99 - Il Sig. Bonfanti fa presente di che in ordine all'assegno fissato per il suo contributo al manten=

mento dei minori non ha riserve da formulare e allo stato fa acquiescenza al provv. presidenziale relativo. Insiste peraltro affinché siano ampliate le sue facoltà di vedere i figli anche almeno in un giorno infrasettimanale.

La Sig.ra Alborghetti si dichiara disponibile auspicando che ciò sia nell'interesse dei figli e consentire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli anche un pomeriggio ogni 15 giorni in corrispondenza delle settimane in cui non è prevista la facoltà di tenerli il Sabato e la Domenica da parte del Sig. Bonfanti.

L'Avv. Maga insiste nella richiesta di un affidamento anche ogni Giovedì di tutte le settimane, data la particolare situazione dei figli. In subordine il Sig. Bonfanti si rimette a giustizia.

Entrambi i procuratori delle parti chiedono fin da ora, impregiudicati i termini ex art. 184 cpc, che venga ammessa CTU familiare al fine di verificare, nell'interesse dei minori, le più congrue modalità del loro affidamento e dei loro rapporti

per i genitori -
L'Avv. Quadri st.n. chiede che vengano escussi i testi anche ex art. 183, 5 cpc -
Il G.I.
dato atto, atteso che la parte attrice non si oppone ad un limitato ampliamento delle condizioni di visita dei figli da parte del padre, a parziale modifica del Provv. Presidenziale, dispone che il Sig. Bonfanti possa vedere e tenere con sé i figli alternativamente ogni 15 giorni, nel pomeriggio di GIOVEDI dall'uscita di scuola (ove lo stesso Sig Bonfanti preleverà i figli) fino alle h. 21,00 (ora in cui li riaccompagnerà alla loro abitazione) e ciò in corrispondenza della settimana in cui il padre non vede i figli alla fine della settimana. Rigetta allo stato ogni altra istanza di modifica, non essendosi verificati fatti nuovi - Ritenuto preliminarmente opportuno disporre CTU psicologica sul nucleo familiare, nomina CTU la Dott.ssa Elda Arpaia Via Armida Barelli 12 - BG, fissando per giuramento l'Udienza del 15.02.2000 h. 11,30,

6

Annotare CTU

mandando la cancelleria per la comunicazione al CTU –

[signature]

All'Udienza del 15.02.2000 sono presenti l'Avv. Quadri per parte ricorrente e l'Avv. [illegible] per parte il Sig. Bonfanti. E' altresì presente la Dott.ssa Elda

(n. MA. 25.11.49) Arpaia con Studio presso il Centro di Psicologia e Psicoterapia "Anthropos" di Via T. Tasso n 109 (tel. 035/243[illegible]) la quale – previo giuramento di rito – declina le suddette generalità e dichiara di accettare l'incarico – Al CTU viene posto il seguente quesito: "Visti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, i rispettivi CT, i figli minori ed eventualmente altri parenti stretti, valutata la personalità dei genitori e le condizioni socio familiari e psicologiche in cui essi ed i minori sono venuti a trovarsi dopo la separazione, dica il CTU tenuto conto delle primarie esigenze dei figli medesimi se sia opportuno affidarli all'uno ovvero all'altro genitore determi-

mando, anche in relazione alle condizioni
personali e lavorative degli stessi le
corrette modalità ed i tempi della
esplicazione delle facoltà di visita e
di convivenza temporanea dei minori
con il genitore non affidatario -"
LCS Elda Arpaia
I procuratori delle parti vengono autorizzati
dal GI alla nomina di CT di parte
entro la data di inizio delle operazioni
peritali [illegible] il cui inizio la CTU si
riserva di comunicare con lettera Raccom.
Al CTU Arpaia viene concesso termine di
gg 150 da oggi per deposito della Relazione
ed assegnato acconto di Lit 1000.000 prov-
visoriamente a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno -
L'Avv. Pleyo fa presente che all'atto
dell'affidamento dei figli nei giorni a lui
assegnati, il Sig Bonfanti necessita dello
utilizzo dell'apposito automezzo, detenuto
ordinariamente dalla moglie - Chiede pertanto
opportune determinazioni da parte del GI -
L'Avv. Quadri fa presente che entrambi i
coniugi hanno autonoma disponibilità

8

di una autovettura che consente loro il trasporto dei minori disabili.-

Il GI

da incarico al CTU di valutare, unitamente alle parti interessate la problematica sopra posta ai fini di facilitare agevoli trasporti dei minori.- Rinvia la causa per esame della perizia e (com) per i (provvedi) concedere i termini di cui all'art 183, 5co cpc, all'Udienza del 20.09.2000 h 10,45.-

Autorizza il ritiro dei fascicoli di parte

[signatures]

OGGI 20/9/2000 E' COMPARSO L'AVV. [illegible] IL QUALE DICHIARA DI RINUNCIARE AL MANDATO E CHIEDE RINVIO PER CONSENTIRE AL SIG. BONFANTI DI NOMINARE DI NUOVO DIFENSORE

E' altresì presente l'Avv. C[illegible], originario legale del Sig. Bonfanti, il quale comunica di avere già in precedenza rinunciato al mandato con racc. A.R. datata 09.05.2000, che esibisce e produce.-

L'avv. Quadri non si oppone alla richiesta di rinvio, purché breve. N°699/99

Mc 61

dato atto, rinvia la causa all'udienza del 14.11.2000 ore 10.00 onde consentire a parte resistente di munirsi di nuovo difensore e procuratore -

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Aliprandi

Successivamente oggi 14/11 compare l'Avv. Quadri Elisabetta per la ricorrente/attrice la quale alla luce della C.T.U. e della consulenza di parte della Dott. Gambo chiede che venga disposta la riconvocazione a chiarimenti della Dott. Arpaia affinché vengano chiariti i seguenti punti:

1_ Pur prevedendo che una struttura dei servizi sociali "segua da vicino l'andamento dei fatti" e pur prevedendo che i servizi sociali dispongano incontri ravvicinati con i genitori e con i minori, non viene previsto alcun obbligo dei Servizi Sociali di relazionare il tribunale; non viene data alcuna indicazione circa un'eventuale verifica sull'esito temporale sull'esito di questi colloqui.

2_ La perizia della CTU appare inoltre contraddittoria in sé ed in contrasto con le diagnosi della Dott. Gambo...

che fa riferimento ad aspetti della personalità del Sig. Bonfanti che, ove rispondessero alla verità, sarebbero preoccupanti nell'interesse dei minori.

La Dott. Arpaia afferma a pag 6. della relazione che nel Bonfanti "l'esame della realtà e dell'impulsività risultano disturbati"; ed ancora lo definisce "instabile emotivamente ed impulsivo". Ancora a pag 12 viene detto che il padre "dovrebbe correggere tutti questi estremismi che rendono difficile ai bambini relazionarsi con lui"; Ancora a pag 11 dell'esame dei minori emerge che: "Alessandro esprime paura per il papà" che in Daniela il contrasto con la figura paterna si è accentuato e che "ha bisogno di ricostruirsi un'immagine del padre non contraddittoria".

La Dott. Gamba afferma che la diagnosi psichiatrica del Bonfanti è quella di disturbo paranoide della personalità ed ancora che "se il sig. Bonfanti non verrà adeguatamente seguito ed aiutato a comprendere e modificare i propri atteggiamenti egli finirà per caricare i figli di ulteriori problemi" e che "egli non si è dimostrato all'altezza del compito paterno" e che "è assai improbabile che egli riesca da solo senza un opportuno sostegno psicologico a modificare tali atteggiamenti sicuramente dannosi per i minori".

11

La Dott. Gamba afferma ancora che l Bonfanti
"non è in grado e non deve essere messo in condizione
di gestire le visite con le modalità sin qui adottate".
Afferma ancora di aver concordato con la CTU un
regime di visite provvisorio con controllo dei Servizi
Sociali e che questi dovrebbero relazionare il Tribunale
decorsi 6 mesi dall'attuazione di questo regime
transitorio. Di tale transitorietà però non c'è traccia
nella relazione della CTU, dalla quale appare
molto difficile desumere con quali modalità debbano
svolgersi le visite del padre ai minori e quali spazi
di intervento abbiano i Servizi sociali.
Il Avv. Guarda pertanto insiste affinché venga disposta
la riconvocazione della CTU e CTP a chiarimento
dei punti sopra indicati.
In subordine chiede termine ex art. 183 cpc per
il deposito di memorie.
Nessuno compare per l'Ing. Bonfanti, si dà
[MG.G] atto che è presente
[dato atto di quanto] la Dr.ssa Bernoni Eleonora
ai fini della pratica forense
MGG
dato atto ravvisata l'opportunità di concedere
chiarimenti la nominata CTU Dr.ssa Appia
Elda si fissi di cui al presente verbale,

ravvisata altresì l'opportunità di sentire i minori;

preso atto dell'istanza di concessione di termini ex V° art. 183 cpc

P.Q.M.

rinvia all'udienza del 30/1/2001 h 12,00 assegnando termine sino al 14/12/00 per il deposito di memorie ex art. 183 cpc V° comma e successivo termine al 13/01/01 per replica.

dispone la convocazione della Dr.ssa Azzoia [?] mandando la cancelleria per il relativo avviso; disponendo altresì la convocazione dei minori Bonfanti Alessandro Giorgio e Daniela.

HG.L

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Aliprandi

TRASMESSE COMUNICAZIONI
A UFF. GIUDIZIARIO
il 6 NOV. 2000

30/1

PREG.mo. DOTT. Vittorio Carlo Aliprandi
c/oTRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO

OGGETTO: Istanza

Io sottoscritto Bonfanti Alviero nato a Brunico (BZ) il 17/10/1956 residente in Via Volta 8 Petosino (Bg), in attesa di trovare un avvocato che mi tuteli nel procedimento (rgn 699/99- Alborgetti/Bonfanti) in cui sono parte

Chiedo:

istanza alla S.V. illustrissima affinché :
io possa essere informato sullo stato della suddetta pratica processuale, possa presenziare, e deporre documentazione in proposito.
Ciò ai fini di poter essere messo in condizione di esercitare non tanto il mio diritto alla difesa, quanto di poter tutelare e garantire il diritto dei più indifesi ed offesi: i miei figli.
Colgo l'occasione anche se dagli atti non risulta, di ringraziarLa vivamente di avermi dato la possibilità di presenziare nell'ultima udienza svolta il 14/11/2000 e di aver accolto la mia richiesta: di colloquio supplementare con i miei figli inerente alla loro volontà di poter avere più possibilità di convivenza con il loro padre, non tanto per obbligarli a delle scelte che vanno oltre alle loro capacità di comprensione, quanto di dimostrarLe il bene enorme che vogliono sia a me che alla loro madre (gradirei anche in tale occasione, avere la possibilità di presenziare).
Evidenziare così le assurde diffamazioni e vituperio dell'avvocatessa di mia moglie che in modo al quanto illegale e fuori luogo, sollecita e critica l'operato di due professioniste e si mette a dare loro consigli sul da farsi, interpretando frasi fuori dal contesto in cui sono inserite, a suo piacimento dichiarando il falso: scrivendo addirittura negli atti di una presunta diagnosi psichiatrica dove evidenzia il mio stato patologico (?).
Ricordo a tale proposito che l'unica mia visita psichiatrica, tra l'altro impostami dal mio ente lavorativo in modo al quanto vergognoso, l'ho svolta il 14/09/98 e ha dato esito di completa idoneità psicofisica (vedasi memoriale)
In questa situazione di estrema sofferenza e "sconfitta" di entrambe le parti, non è giusto che persone di pochi scrupoli pur di ottenere i loro "oscuri" intenti calpestino i diritti altrui in particolare, dall'alto della loro arroganza e superbia, quelli dei più deboli ed indifesi.
Ringrazio per la cortese attenzione porgo distinti saluti.

BERGAMO 06/12/2000

In fede

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2000

[illegible]

Al Giudice

– letta l'istanza che precede;

avverte

la parte che non può stare in giudizio personalmente, ma depositare atti o memorie senza la necessaria assistenza di un procuratore.

Bg 11/12/00

IL GIUDICE
Vittorio Carlo Aliprandi

12 DIC 2000

Visto con gli occhi di un fanciullino la vita di noi "adulti" è proprio un poco strana e forse comprendo meglio del perché il Santo Natale viene tutti gli anni : per ricordarci di essere più buoni.
Il regalo per le feste me lo fa il Signor Giudice che rifiuta la mia istanza.
Non importa sono comunque tranquillo ora sono convinto che finalmente ho trovato qualcuno che mi ....ASCOLTA.

Dopo il convegno: Indifesi ed offesi a tutela dei diritti dei fanciulli finalmente ho rivisto il vero Oliviero felice sereno pronto ad affrontare con spirito indomito, anzi Prometeico, con serenità ogni sorta di difficoltà.
Veramente irriconoscibile tranquillo, nemmeno non mi va più di scrivere non solo le mie miserie, ma gli stessi semplici auguri, sicuro ormai di avere incontrato finalmente qualcuno che mi ridia la dignità di padre, e con essa: la voglia di vivere.
....Ma all'improvviso ecco un'altra tegola, anzi un Frassi..no addirittura, che con Massimiliano peso, mi piomba inatteso sulla testa.
Il presidente di Prometeo mi dice senza tanti mezzi termini, che loro non mi possono aiutare per niente, si sono documentati hanno letto i miei memoriali, grazie non è poco, ma il mio "caso" non rientra nelle loro competenze (?). La settimana antecedente non mi potevano prestare attenzione giustamente, perché impegnati nel preparare il convegno ed ora senza "ascoltarmi" eccomi il benservito.
Siamo troppo impegnati su altri fronti. Eppure lo stesso Noto don Fortunato parlando degli agghiaccianti dati sulle ingiurie che spesso devono subire i bambini, aveva pur detto che non contano le cifre, non contano le percentuali, basta che vi sia anche un solo bimbo a patirne, e noi come adulti abbiamo l'obbligo di intervenire.
Rimarco a lui che nel mio caso i bimbi sono addirittura tre, una cifra, una percentuale, tremendamente altissima.
Prendo commiato da loro con l'augurio più fervido di buon lavoro, e rammaricato mi lamento perché potevano chiudermi la porta in faccia almeno dopo le feste, cosa costava illudermi almeno per qualche giorno, intanto per restare in tema l'aquila continua... a rodermi il fegato.

Nuovamente distrutto...nuovamente scrivo.

Oggi sono comparsi innanzi al GI l'Avv Quadri con la dott.ssa Bensoni Eleonora ai fini della pratica professionale, sono altresì presenti la nominata CTU Dott.ssa Lippia nonché il CTP Dott.ssa Gamba.

Vengono introdotti i minori che vengono liberamente interrogati dal G.I., il quale dà atto che i medesimi rispondono serenamente alle domande loro rivolte.

La Dott.ssa Lippia deposita chiarimenti come da separato foglio. L'Avv Quadri ribadisce quanto già verbalizzato in udienza precedente e comunque insiste affinché le visite avvengano in ambiente protetto e comunque sotto il controllo periodico dei Servizi Sociali. L'Avv Quadri chiede termine di cui di art. 184 cpc.

Il G.I.

visto atto, sentite le parti ed il CTU, ravvisata l'opportunità di incaricare formalmente il Servizio Sociale presso l'ASL di Bergamo competente per territorio di prendere in carico la relazione dei nuclei famigliari Gonfianti in particolare di vigilare sull'andamento degli incontri fra il padre Maurizio Gonfianti e i figli minori;

P.Q.M.

assegna alle parti termine perentorio sino al [illegible] Marzo per integrazioni istruttorie e produzioni documentali.

e successivo termine al ~~30~~ 15 Giugno per replica ed indicazione di prova contraria;

incarica il Servizio Sociale competente per territorio presso l'ASL di Bergamo di vigilare sugli incontri tra Bonfanti Alviero ed i figli minori, evidenziando a questo Ufficio eventuali situazioni di rischio e/o pregiudizio con cadenza trimestrale;

rinvia la causa all'udienza del ~~2 luglio~~ 20 Giugno 2001, ore 12,20 per l'ammissione delle prove dedotte e per l'audizione degli operatori che concretamente abbiano seguito il caso;

incarica parte attrice a trasmettere all'ASL copia degli atti di causa.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al Servizio Sociale

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Aliprandi

Successivamente oggi 20 Giugno 2001 alle ore 12.25 è presente l'Avv. Elisabetta Quadri con la Dottoressa Benzoni Eleonora ai fini della pratica per l'attrice, nonché la Dr.ssa Gritti, psicologa presso l'ASL di Bergamo, sezione di Pontesanica, con la Sig.ra Iacono, assistente sociale in funzione presso la medesima ASL, incaricate del caso di cui alla presente causa. Vengono sentiti gli operatori che le

quali dichiarano: "Abbiamo già effettuato quattro
colloqui con i genitori dei minori e tre con i bambini,
abbiamo altresì sentito i nonni materni, contattato
la scuola, la Dr.ssa Gambos e i servizi di base.
Abbiamo anche effettuato due visite domiciliari. Per
quanto riguarda la figura materna non vi sono stati
rilievi di sorta, mentre per quanto concerne il padre
abbiamo potuto constatare l'oggettiva difficoltà a
relazionarsi con i figli. Gli stessi minori nutrono un
atteggiamento conflittuale con il padre in quanto se
il Bonfante è calmo gli incontri hanno esito positivo
altrimenti vengono caricati d'ansia per le reazioni
incontrollate del padre. I minori riferiscono (che gli) di
voler incontrare il padre tutti e tre insieme, nonostante
la diversa richiesta del padre di volerli vedere separata-
mente. Confidiamo di (volerlo) poter indirizzare il
Bonfante verso una terapia."

LCS

[firma]

[firma]

l'Avv. Quadri insiste per l'ammissione dei propri mezzi
istruttori

Il G.I.

dato atto, invita il competente servizio a redigere

la relazione entro il 30 Novembre 2001;
rinvia la causa all'udienza del 4 Dicembre 2001
ore 11,20 per l'escussione di un teste sui capitoli
articolati da parte ricorrente nella memoria 20/3/2001.

Il G.I.

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi

TRIBUNALE DI BERGAMO
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI
RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza, come [illegible] sottoscritto [illegible] assistente UNEP, [illegible] effetto di addetto all' [illegible] sopraesteso atto, legge, notificato [illegible]
all' Avv. ASL Bergamo
consegnandola a mani dell' [illegible] all'Ufficio
[illegible] addetto [illegible] al momento.

Bergamo, addì 7/2/2001

N. 1870.
CRON.

TRASF.	L. 2.879
TOTALE	L. 2.879
POSTALI	"
TOTALE	

U.N.E.P. Tribunale

TASSA P.
MODO VIS

05 FEB. 2001

UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE BERGAMO
(Corallo Franco)

Successivamente oggi 04.12.2001 è presente l'Avv. Alessia Taverna in sostituzione dell'Avv. Elisabetta Rucchi nell'interesse della Sig.ra Alborghetti
Viene introdotto un teste, il quale ammonito sulla formula di rito dichiara: "Mi chiamo Chiochi Don Maurizio, nato a Torre Annunziata (NA) il 19.07.1955, residente in Bergamo, Via Arena, 11." Indifferente.
"In merito alla vicenda in questione, io posso dire di aver visto in talune occasioni Bonfanti Alviero dare in escandescenze e ciò in particolare nell'agosto '99 allorquando portammo i suoi figli in vacanza con un altro gruppo di persone disabili e non. Rammento che nella circostanza fummo costretti a chiamare i Carabinieri del luogo i quali riuscirono a convincere il convenuto ad allontanarsi. So anche che durante la convivenza

vi erano stati episodi di violenza compiuti sulla moglie per i quali fatti sono state anche sporte delle querele. A quanto mi consta il Bonfanti suole attirare su di sé l'attenzione, come denota lo "sciopero della fame" di cui al mese di aprile del corrente anno solare; anche in epoca recente ha manifestato propositi suicidi, nonché di uccidere i suoi figli, anche se solo per attirare l'attenzione". R.G. N. 699/99 SEZ N. 1149

Sul capitolo 1) dichiara: "il Bonfanti accusava la moglie di incapacità a gestire le finanze".
Sul capitolo 2): "confermo la circostanza".
Sul capitolo 3): "Vera la circostanza, ho visto il convenuto insultare i suoceri"; vera la circostanza di cui al capitolo 4) per ciò che ho già detto; nulla so sul capitolo 5); Ho appreso la circostanza di cui al capitolo 6) dalla stessa ricorrente; sul capitolo 7), so che il Bonfanti è solito appostarsi fuori dall'abitazione della ricorrente, ma non so indicare esattamente le modalità o essere più preciso.
Sul capitolo 8), nulla so. Sul capitolo 9), so che il Bonfanti, durante la convivenza, era solito rivolgere questi sospetti di infedeltà nei confronti della moglie. Sul capitolo 10), vero l'episodio, tanto che ricordo che il Bonfanti anche in passato mi aveva accusato di essere a favore della

separazione. Nulla so sul capitolo 11). Vera la circostanza di cui al capitolo 12). La circostanza di cui al capitolo 13); credo mi sia stata riferita dalla stessa ricorrente".

L.C.S.

A questo punto, l'Avv. Taverna insiste per l'accoglimento del ricorso ex 708 c.p.c e chiede che la causa venga successivamente rinviata per precisazione delle conclusioni.

Il G.I.

Si riserva.

IL GIUDICE
Dott Vittorio Carlo Aliprandi

Il Giudice

- sciogliendo la riserva che precede;
- preso atto del ricorso ex art 708 cpc depositato dalla ricorrente, finalizzato ad ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali in punto modalità di visita tra il genitore non affidatario e la prole;
- rilevato che effettivamente la condotta tenuta da Bonfanti Alviero nell'ultimo periodo rappresenta fonte di serio

pregiudizio per lo equilibrato crescere
dei bambini (di cui due con rilevanti
problematiche fisiche e/o psichiche),
come agevolmente può desumersi
dalle risultanze probatorie in atti,
in particolare dai vari memoriali
depositati personalmente dal convenuto,
indicatori di un significativo
disturbo della personalità;

- considerato che, inoltre, nell'ultimo
memoriale, il Bonfanti minacciava
gesti autolesivi, ma anche la
possibilità di compiere atti inconsulti
sui figli, perché, a suo dire,
vittima di inique persecuzioni;
- preso atto della relazione dei servizi
sociali ove si rappresenta l'opportunità
di incontri protetti tra il padre
e i figli, alla luce delle
problematiche comportamentali della
figura paterna, già descritte dalla
consulente e rimarcate dagli operatori
del servizio sociale;
- ritenuto, pertanto, di dover accogliere
il ricorso, dando contestuale incarico

al servizio sociale di ampliare le frequentazioni tra padre e figli nell'evenienza in cui la condotta del Bonfanti presenti segnali duraturi di miglioramento;

- vista la richiesta di precisazione delle conclusioni;

P.Q.M.

1) a modifica dei provvedimenti che precedono, dispone che BONFANTI ALVIERO possa incontrare i figli due ore alla settimana presso la sede del servizio sociale, con le modalità previste e suggerite dagli operatori sociali, con facoltà di ampliare la detta frequentazione nell'evenienza in cui la condotta del padre presenti segnali duraturi di miglioramento;

2) rinvia la causa all'udienza del 28/02/2002 h 12.10 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi CON URGENZA ai procuratori delle parti e al Servizio Sociale.

BG 4/12/2001

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Aliprandi

TRIBUNALE DI BERGAMO

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI - ESECUZIONI - PROTESTI

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza, come in atti, il sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, ha, per ogni effetto di legge, notificato copia conforme del suesteso atto, all'Avv. A. NERI

consegnandola a mani dell'impiegata addetta all'Ufficio Carminati Liliana esso assente al momento.

Bergamo, addì 11 DIC. 2001

UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE BERGAMO
(Pavone Antonella)

Successivamente oggi 28 Febbraio 2002 è presente R.G. 699/99
l'Avv. Elisabetta Quadri con la Dott.ssa Eleonora
Benzoni ai fini della pratica forense per parte ricorrente.
L'Avv. Quadri precisa le proprie conclusioni come da
foglio separato che si allega al presente verbale e
chiede che la causa venga assegnata in decisione
con abbreviazione dei termini per il deposito della
comparsa conclusionale. È presente altresì l'avv.
Marcella Castellano per il signor Bonfanti - L'avv. Castellano
precisa di essere stata nominata come difensore
d'ufficio ma di non aver ancora ricevuto il
provvedimento relativo notificato - Fatta presente
tale situazione, l'avv. Marcella Castellano precisa
le conclusioni come in atti, in specie si riporta
alle conclusioni di cui alla comparsa di
costituzione e risposta del 1.06.1999 e alla (Avv. Neupe)
memoria autorizzata del 19.11.1999 - Precisa
altresì che, visto il recente buon comportamento
del signor Bonfanti, si chiede un ampliamen-
to delle modalità di visita dei figli minori
prevista nell'ordinanza istruttoria dell'Ill.mo
Giudice -

Il Giudice

dato atto rimette la causa al collegio per la
decisione assegnando alle parti termine

sino al 10 aprile per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine al 30.05 p.v. per lo scambio di memorie di replica dispone altresì la restituzione degli atti al PM per le sue conclusioni, autorizzando i procuratori al ritiro dei rispettivi fascicoli di parte –

Si Ci.

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi

V.° il P.M. conclude per H-871
l'accoglimento della domanda:

Bergamo, IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr.ssa Manuela Cantù sost.)

STUDIO LEGALE
Avv. CARLO MENGA
Via Cucchi, 5 - Tel. 035/222807
Fax 035/4176630
24122 BERGAMO

(copia

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO

NOTE DIFENSIVE AUTORIZZATE

Sig. **BONFANTI ALVIERO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Menga;

-Convenuto-

CONTRO

Sig.ra NADIA ALBORGHETTI, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Quadri;

- Ricorrente-

OGGETTO: **Separazione giudiziale di coniugi** (R.G.N. **699/99**).

Udienza: **21.12.1999 - Sez. II** - G.I.: **Dott. MARONGIU** (ex Dott. Aliprandi)

PREMESSO

- con ricorso depositato il 25.02.1999, notificato unitamente al decreto presidenziale in data 19.03.1999, la ricorrente ha chiesto la separazione personale dal marito con affidamento dei figli minori Daniela, Alessandro, e Giorgio, nonché l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di Lit. 700.000 a titolo alimentare;
- l'udienza presidenziale si è tenuta il 14.05.1999, ed il Sig. Bonfanti' si è presentato personalmente;
- alla successiva udienza dell'08.06.1999, il Sig. Bonfanti si è costituito in giudizio tramite il sottoscritto procuratore ed ha chiesto – tra l'altro – la modifica del Provvedimento Presidenziale relativamente alla disciplina relativa all'affidamento dei figli.

SI ESPONE

1) *In ordine al Provvedimento di affidamento dei figli alla madre*:

1a) Non può che sottolinearsi ancora una volta la **inidoneità alla tutela dell'interesse dei minori** della decisione che ha affidato i figli esclusivamente alla madre, con facoltà per il padre di vederli ogni quindici giorni. Ammesso per ipotesi che tale determinazione sia giustificabile, se considerata come risultato della valutazione sommaria eseguibile in sede di udienza Presidenziale, non può assolutamente ritenersi che tale importante aspetto della separazione in atto sia stato affrontato con l'accuratezza richiesta dalla situazione.

Il minore Giorgio è affetto da *diplegia spastica di grado severo* agli arti inferiori, mentre il fratello Alessandro da *grave encefalopatia con tatraparesi spastica*. Le menomazioni sono state causate dagli esiti di asfissia feto-natale ed hanno causato uno stato di invalidità congenito (All.n.1). La situazione di Giorgio ed Alessandro è tale da necessitare della assistenza costante di ambedue i genitori in ogni più piccolo aspetto della vita quotidiana. Un'auspicabile perizia medica – a parere dello scrivente - chiarirà la necessità della assistenza di entrambi i genitori per i figli colpiti da handicap, ed inoltre chiarirà come anche la minore Daniela, in tale delicata situazione, non possa vivere le vicende della personale separazione dei coniugi senza la presenza di uno dei due genitori;

1b) L'attuale stato di fatto genera ancora oggi continue incomprensioni tra i coniugi, pur se separati. E' sicuramente indice dei tesi rapporti che intercorrono tra di essi, il fatto che il Sig. Bonfanti ha presentato querela il 19.08.1999 (All.n.2), esasperato da atteggiamenti a lui ostili esternati dalla moglie successivamente alla separazione. Questa infatti in occasione dei suoi incontri con i figli, con fare provocatorio causa continue e pretestuose liti davanti ai bambini;

1c) Ad ulteriore conferma di quanto fin qui detto, non può non rilevarsi come la Sig.ra Alborghetti, dopo l'affidamento dei figli per provvedimento presidenziale, trascura di assisterli adeguatamente, in special modo in considerazione di ciò che richiederebbe la particolare situazione dei figli portatori di handicap. Infatti, il Sig. Bonfanti deve sistematicamente recarsi presso i suoceri per prelevare i figli nelle giornate a lui assegnate dal provvedimento presidenziale, dato che la moglie asserisce di lavorare e di avere necessità dell'ausilio dei suoi genitori nell'assistenza dei figli. In tal senso il padre non solo vede ingiustificatamente limitata la legittima aspirazione ad accudire i propri figli - pur nel rispetto della scelta effettuata dalla moglie nei suoi confronti – ma è anche costretto a sopportare il fatto che non sia nemmeno direttamente la moglie affidataria a prendersi prevalentemente cura dei minori;

1d) il Sig. Bonfanti è venuto a conoscenza di alcuni preoccupanti segnali relativi alla vita condotta dai suoi figli in questo periodo. In primo luogo ha saputo che i figli dormono fisicamente lontani della madre, mentre era sua costante abitudine non fare passare le notti in tal modo, in special modo a Giorgio ed Alessandro. In secondo luogo, senza potere svolgere alcun maggiore approfondimento, ha potuto recentemente constatare la presenza di una ecchimosi alla gamba destra di Giorgio;

1e) il Sig. Bonfanti inoltre, non può tacere il fatto che nello scorso mese di Maggio ha notato nella cucina di casa la presenza di confezioni di farmaci quali *"Lexotan"* ed *"E.N"*. Tale circostanza non può assolutamente essere trascurata da chi di competenza, per eliminare ogni dubbio nell'interesse dei minori su ciò che l'apparenza dei fatti parrebbe dimostrare;

1f) In definitiva, bisogna urgentemente eliminare gli effetti del provvedimento presidenziale che non ha tenuto in minima considerazione il vero interesse dei minori, disponendo in maniera superficiale ed affrettata.

Si ribadisce pertanto la richiesta di modifica del provvedimento del Presidente del Tribunale di Bergamo del 14.05.1999, in ragione della particolare situazione in atto, finalizzata a disporre l'**affidamento immediato dei figli minori congiuntamente ad ambedue i genitori,** con autorizzazione del padre a convivere con l'intero nucleo familiare anche nel perdurare degli effetti della separazione coniugale, e con l'adozione degli accorgimenti ritenuti idonei a garantire il rispetto dello status di separati assunto dai coniugi stessi.

In via subordinata si richiede la **previsione di un maggior numero di giorni, con cadenza settimanale**, durante i quali il padre potrà vedere i figli.

2) *In ordine al complesso dei rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi*:

2a) Come già rilevato al punto n.5 della comparsa di costituzione, il convenuto ha seri dubbi sulla affidabilità della moglie in relazione ad altri rilevanti profili. In tal senso depone la scoperta della richiesta di finanziamento fatta in suo nome ma **mai da lui avanzata;**

Il fatto che presso la Filiale n.6 di Bergamo dell'Istituto S. Paolo - salva ovviamente la prova contraria - abbiano potuto potenzialmente circolare anche in passato altri documenti recanti la firma abusiva del sottoscritto, ha già indotto il Sig. Bonfanti a chiedere formalmente alla Banca un estratto conto di tutti i movimenti registrati sul conto corrente **di cui egli era l'esclusivo titolare**, relativi almeno agli ultimi due anni. Ciò al fine di controllare l'esistenza di scritturazioni non imputabili a sue **personali ed esclusive direttive** (All.n.3). Alla suddetta richiesta non è stata data adeguata risposta;

I sospetti sulla passata gestione del suo conto corrente si sono rafforzati quando al Sig. Bonfanti è stato comunicato che il finanziamento de quo risulta oggi (Lettera del 22.09.1999: All.n.4) essere stato estinto dalla Sig.ra Alborghetti Nadia, *asserita* essere fidejussore dell'operazione;

La Sig. Alborghetti è stata obbligata dalla Banca a pagare l'importo residuo del finanziamento, ma non ha eccepito alcunché in merito ad una firma che non era certo formalmente la sua, per una operazione relativa ad un conto corrente di cui non era neanche co-intestataria, ed in un'epoca successiva alla separazione coniugale; inoltre, non ha neanche avanzato alcuna richiesta di conguaglio al marito; Lei inoltre aveva già provveduto unilateralmente ed ad insaputa del marito, in data 01.02.1999, ad estinguere altro mutuo già concesso in precedenza al sottoscritto dalla Banca di credito cooperativo di Sorisole. A seguito di comunicazione in tal senso del 24.09.1999 (All.n.5), il Sig. Bonfanti non ha potuto fare altro che prendere atto che nel giro di pochi mesi la moglie ha estinto anticipatamente ben due finanziamenti a lui concessi. In tal senso non possono pertanto che ribadirsi e meglio specificare le richieste di chiarimenti giudiziali sulla gestione del proprio conto corrente bancario;

2b) Si deve infine richiedere una modifica della misura dell'assegno alimentare, assolutamente sproporzionato alle attuali possibilità economiche del coniuge convenuto. Infatti, la capacità reddituale del Sig. Bonfanti si è notevolmente ridotta a seguito del suo trasferimento presso una sede diversa (All.n.6) ed una conseguente riduzione di corresponsione di specifiche indennità contrattuali (All.n.7).

Non può tacersi inoltre che la possibilità di sopperire alle finalità assistenziali delle somme dovute per il mantenimento dei figli potrebbe realizzarsi con un maggiore coinvolgimento del padre nella cura degli stessi, in conformità con la richiesta di cui al precedente punto 1f.

Alla luce di quanto esposto si ribadiscono le richieste di merito ed istruttorie così come riportate nei precedenti atti processuali, unitamente a quelle aggiunte nella presente memoria.

Si produce:

1) Documentazione medica Giorgio - Alessandro Bonfanti;
2) Querela 19.08.1999;
3) Racc.A.R. Filiale n.6 BG Istituto Bancario S.Paolo-IMI del 27.09.1999;
4) Comunicazione estinzione Finanziamento S.Paolo-IMI n.98461360;
5) Comunicazione estinzione Finanziamento Banca Cred.Coop. Sorisole;
6) Fax di Contestazione del provvedimento OO.RR. di trasferimento alla Sede lavorativa di Lallio;
7) Ultimo Cedolino stipendio Sig. Bonfanti.

Richieste in via istruttoria:

- attesa la particolare situazione, disporsi CTU medica al fine di accertare la necessità dei figli minori, ed in particolare di quelli disabili, delle cure e delle attenzioni di ambedue i genitori;
- ad integrazione della richiesta istruttoria di cui al punto n.2 della comparsa di costituzione dell'08.06.1999, si formula istanza di ordinare l'esibizione e la acquisizione di tutta la documentazione relativa alla movimentazione del c/c n.10/3464 presso la Filialen.6 di Bergamo dell'Istituto Bancario S.Paolo-IMI. comprensiva delle fotocopie degli assegni presentati al pagamento degli ultimi due anni;
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi, così come già richiesto nel precedente atto di costituzione e risposta dell' 08.06.1999.

Con riserva di indicare al proseguio i nominativi dei testi nonché ulteriori istanze istruttorie.

Bergamo, 19.11.1999 Avv. Carlo Menga

STUDIO LEGALE
Avv. CARLO MENGA
Via Cucchi, 5 - Tel. 035/~~233870~~ 222807
Fax 035/4176630
24122 BERGAMO

COPIA

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. **BONFANTI ALVIERO**, residente in Sorisole (BG), rappresentato e difeso, per delega a margine del presente atto, dall'Avv. Carlo Menga, presso lo studio del quale, in Bergamo, Via Cucchi n. 5 è elettivamente domiciliato - convenuto-

CONTRO

- la Sig.ra **ALBORGHETTI NADIA** rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Quadri - ricorrente-

Oggetto: **Separazione giudiziale di coniugi** - R.G.N. 699/99

Udienza del **08.06.1999 – G.I. Dott. Aliprandi**

PREMESSO

- con ricorso depositato il 25.02.1999, notificato unitamente al decreto presidenziale in data 19.03.1999, la ricorrente ha dedotto di essere stata indotta dal comportamento del marito alla domanda di separazione, per la quale ha chiesto l'affidamento dei figli minori Daniela, Alessandro, e Giorgio, l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di Lit. 700.000 a titolo alimentare;

- nel corso dell'udienza presidenziale tenutasi il 14.05.1999, il convenuto si è presentato personalmente ed ha preso atto dell'accoglimento parziale delle suddette richieste, con la contestuale fissazione della prima udienza ex art.180 c.p.c. al 06.07.1999;

PROCURA
Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del giudizio
Avv. CARLO MENGA
pre[illegible]
il cui studi[illegible]
conferendo [illegible]
facoltà di [illegible] compre[illegible]
quelle di [illegible], concili[illegible]
rinunciare agli atti del giu[illegible]
e farsi sostituire da a[illegible]
avvocati e procuratori.

Per autentica

Una bella difesa se non fosse che il mio legale [illegible]
[illegible]
[illegible]

- con istanza del 22.05.1999, parte ricorrente ha richiesto l'anticipazione di tale udienza adducendo il verificarsi di comportamenti del marito "*...aggressivi e violenti...*" nei suoi riguardi;

- accogliendo la suddetta istanza, il G.I. Dott. Aliprandi ha anticipato la prima udienza al giorno 08.06.1999 con provvedimento del 24.05.1999, notificato personalmente al convenuto in data 29.05.1999.

Nel costituirsi in giudizio con il presente atto tramite il sottoscritto procuratore, la parte convenuta deduce quanto segue:

1) in via preliminare rileva la violazione del suo diritto di difesa, essendo maturate a suo carico - suo malgrado - le preclusioni di cui all'art.167 a causa della ricezione a mezzo posta della notifica del provvedimento di anticipazione di udienza alla data odierna avvenuta a mezzo posta solamente il **Sabato 29.05.1999;**

2) si contesta l'assunto di controparte in base al quale il marito avrebbe adottato atteggiamenti violenti nei suoi confronti. Il Sig. Bonfanti sta vivendo comprensibilmente con molta umana emotività un momento particolare della sua vita coniugale, ma non ha assunto atteggiamenti di pericolosa ostilità nei confronti della moglie e tanto meno dei figli. Quest'ultima ha provveduto a sporgere querela nei confronti del marito con l'evidente scopo di precostituirsi elementi di fatto che possano avvantaggiarla nella proposizione di particolari istanze nell'ambito del procedimento civile in corso. In ogni caso sui fatti dedotti con presunta rilevanza penale deve ancora farsi piena luce, dal momento che il Sig.

Bonfanti sarà interrogato presso la Stazione dei Carabinieri di Villa d'Almé in Almenno S.Salvatore il giorno **Venerdì 11.06.1999** alle **ore 15.00**;

3) ancora più arbitraria è poi l'affermazione dell'esistenza di presunti "disturbi psicologici" a carico del Sig. Bonfanti. Sempre a causa del suo animoso ed emotivo atteggiamento comportamentale, il convenuto è stato già sottoposto ad un'umiliante visita di controllo - sul posto di lavoro (Allegato n.3) – che ha comunque escluso la sussistenza di "*...patologia psichiatrica tale da conferire ad eventuali screzi comportamentali...*", nonché la non necessità di "*...prescrizioni medico-psichiatriche...*". Anche in questo caso non può che rilevarsi l'assurda strumentalizzazione di fatti o comportamenti da parte di chi ha un parziale ed iniquo interesse a mettere in cattiva luce fatti perfettamente comprensibili secondo altre normali logiche;

4) salvo quanto affermato al successivo punto **5,** si rileva poi la sproporzionalità dell'ammontare degli alimenti concessi a favore dei figli minori in relazione al reddito di cui gode il convenuto;

5) inoltre il Sig. Bonfanti attualmente sostiene un onere mensile di **Lit. 675.000**, frutto di una richiesta di finanziamento **mai da lui avanzata**, per un importo complessivo di Lit. 13.000.000. La richiesta è stata effettuata evidentemente da qualcuno che aveva libero accesso al conto corrente bancario familiare. A tal proposito, per ogni utile effetto di legge, il convenuto nega formalmente di avere mai apposto la propria firma sulla richiesta di finanziamento avanzata all'Istituto S.Paolo-IMI (Allegato n.4);

6) inutile negare che l'aspetto più rilevante di tutta la vicenda è il coinvolgimento dei figli minori dei Sigg. Bonfanti-Alborghetti. Due di loro sono fortemente penalizzati da gravi e menomanti patologie. Il Sig. Bonfanti assiste con intenso affetto e dedizione in particolare i due gemelli portatori di handicap ed in tale particolare situazione **è indubbiamente prioritaria la necessaria presenza di ambedue i genitori** nella realtà vissuta da tutti piccoli figli. In tal senso va **assolutamente modificato** il provvedimento presidenziale che non ha tenuto in minima considerazione il vero interesse dei minori, disponendo in maniera superficiale ed affrettata;

7) nella denegata ipotesi che non venissero accolti i rilievi di cui al punto precedente, non può infine tacersi la lacunosità del Provvedimento Presidenziale del 14.05.1999 che nulla ha disposto in merito all'assegnazione degli arredi domestici che il convenuto utilizza correntemente.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il sottoscritto procuratore espone le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE:

1) revocare il provvedimento del 24.05.1999 di fissazione udienza alla data odierna - al fine di rimettere in termini il convenuto - provvedendo a fissare nuova udienza ex art.180 c.p.c;

IN VIA DI MERITO:

1) a modifica del provvedimento presidenziale del 14.05.1999, in ragione della particolare situazione in atto, **affidare congiuntamente i figli minori ad ambedue i genitori e consentire al padre di convivere con l'intero nucleo familiare anche nel perdurare degli effetti della separazione coniugale,** con l'adozione degli accorgimenti ritenuti idonei a garantire il rispetto dello status di separati assunto dai coniugi stessi;

2) in via subordinata, divisione ed assegnazione all'interessato degli arredi domestici di uso corrente del Sig.Bonfanti;

3) accertare la falsità della apparente firma del Sig. Bonfanti apposta sul documento prodotto sub 4 e dichiarare obbligata al pagamento della somma de quo la Sig.ra Nadia Alborghetti;

4) compensare la prestazione alimentare di Lit. 600.000, posta a carico del Sig. Bonfanti, con le rate del Finanziamento n. 98461360 fino alla sua scadenza il 01.08.2000, e successivamente prevedere la corresponsione della somma de quo nella misura di Lit. 300.000;

5) spese rifuse;

IN VIA ISTRUTTORIA:

1) ammettere CTU medica che attesti la necessità dei figli minori disabili delle cure e delle attenzioni di ambedue i genitori;

2) richiesta di ogni utile attività ex art.216 c.p.c. tesa ad accertare la falsità della firma apposta sul documento prodotto sub 4, assumendo come prove comparative la stessa firma autenticata apposta dal convenuto a margine del

presente atto, ovvero quella presente in calce alla perizia medica prodotta sub 3.

Con riserva di meglio precisare ulteriori motivazioni al proseguio, anche relativamente all'assunzione di ulteriori mezzi di prova.

ALLEGATI:

1) ricorso introduttivo;

2) verbale di udienza presidenziale ed istanza anticipazione udienza con pedissequo conforme provvedimento;

3) referto di visita specialistica psichiatrica;

4) richiesta di concessione credito con firma non autentica.

Bergamo, 08.06.1999

Avv. Carlo Menga

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
QUADRI - di LEO
Via Monte Grappa, 14
20062 CASSANO D'ADDA (Milano)
Tel. (0363) 61021 - Fax (0363) 62702
Via Camozzi, 111 - 24100 BERGAMO
Tel. (035) 240715 . Fax (035) 240679

TRIBUNALE DI BERGAMO

COPIA

Nel ricorso per separazione giudiziale promosso da:

ALBORGHETTI NADIA - Ricorrente - con l'Avv. Elisabetta Quadri x Ufficio

CONTRO

BONFANTI ALVIERO - Resistente

****

MEMORIA ISTRUTTORIA AUTORIZZATA

La difesa della ricorrente Alborghetti Nadia chiede l'ammissione di prova per testimoni sulle seguenti circostanze:

1) vero che il Sig. Bonfanti dopo la nascita dei gemelli Alessandro e Giorgio iniziò ad accusare la moglie di non essere una buona madre;

2) vero che in diverse occasioni il Sig. Bonfanti percuoteva la moglie alla presenza dei figli minori e della propria madre;

3) vero che in seguito ai provvedimenti presidenziali il Sig. Bonfanti in diverse occasioni ha ingiuriato i suoceri ai quali i minori erano stati temporaneamente affidati dalla madre;

4) vero che il Sig. Bonfanti durante le gite estive dei minori pretendeva di esserne informato per accompagnarli, e raggiungerli anche nei casi in cui i genitori non erano ammessi;

5) vero che il giorno 17/10/00 il Sig. Bonfanti si presentava alla ex casa coniugale chiedendo di farvi rientro e visto il rifiuto, chiedeva di prelevare i figli per la merenda riportandoli a casa a tarda ora senza informare la moglie;

Depositato in cancelleria 20 MAR 2001

6) vero che il giorno 14/10/00 il Sig. Bonfanti prelevava i figli e li portava in auto e giunto a 100 Km da Roma li riportava a casa nello stesso giorno senza soste;

7) vero che il Sig. Bonfanti quando i minori sono con la madre si apposta fuori dall'abitazione e segue la famiglia quando esce, apostrofandola per la strada e pretendendo di accompagnare tutti e risponde con insulti ai rifiuti della Sig.ra Alborghetti;

8) vero che il Bonfanti nelle occasioni in cui incontra la moglie per la strada o nei negozi la apostrofa con urla, minacce ed epiteti ingiuriosi;

9) vero che il Sig. Bonfanti ha ripetutamente accusato la Sig.ra Alborghetti di relazioni extraconiugali sia durante la convivenza matrimoniale, sia in pendenza della separazione coinvolgendo anche i figli minori ai quali chiede ripetutamente informazioni sui comportamenti della madre con altri uomini;

10) vero che il Sig. Bonfanti ha affisso sui muri esterni della casa dei suoceri ed in altri edifici, dopo la presentazione del ricorso per separazione da parte della moglie, volantini riproducenti i discorsi del Santo Padre sull'indissolubilità del matrimonio;

11) vero che in data 8/3/01 il Sig. Bonfanti ha omesso di prelevare i figli minori, lasciandoli incustoditi per alcune ore e che si è giustificato dicendo che si era addormentato;

12) vero che il Sig. Bonfanti ha distribuito i suoi scritti in Biblioteca, fuori dalla Chiesa, nei bar del paese e ne ha depositato una copia anche alla Curia Vescovile di Bergamo;

13) vero che nel mese di Dicembre 2000 il Sig. Bonfanti ha portato i minori in Questura pretendendo di farli sentire per una denuncia contro la madre ed ha desistito solo perchè i pubblici ufficiali si sono rifiutati di procedere.

Si indicano a testi:

1) Don Maurizio Chiodi di Bergamo

2) Alborghetti Luigi di Sorisole.

Bergamo, lì 19.3.2001

Avv. Elisabetta Quadri